



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE  
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

**OGGETTO:** Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali in attuazione dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010 e sulla valutazione ai fini e per gli effetti dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010: emanazione

#### IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;  
VISTE le delibere del Consiglio n. 6 del 28.01.2021 e del Senato Accademico n. 15 del 09.02.2021.  
VISTO il D.R. n.84 del 12.02.2021;  
VISTA la nota prot. n. 171845 del 25.10.2022 della Ripartizione Risorse Umane -Area Gestione Carriere -Ufficio Personale Docente;  
VISTA la delibera n. 129 del 27.06.2023 del Consiglio di Amministrazione;  
VISTA la delibera n.104 del 19.07.2023 del Senato Accademico che ha approvato l'integrazione all'art. 5, comma 2, lett. b del Regolamento in oggetto;

#### DECRETA

- Art. 1 Emanare il "Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali in attuazione dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010 e sulla valutazione ai fini e per gli effetti dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010" nel testo allegato ed emendato all'art.5, comma 2, lett b) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
- Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line d'Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione "Ateneo - Statuto e Normative -Docenti".
- Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 sostituisce il Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali in attuazione dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010 e sulla valutazione ai fini e per gli effetti dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 emanato con D.R. n. 84 del 12.02.2021.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore  
(Prof. Fabio Pollice)

*ALLA RACCOLTA*

*ALLA COMUNICAZIONE DEL SA E CDA*

*AI DIPARTIMENTI*

*ALLE RIPARTIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE*

*ALL'ALBO ON LINE*

*AL SITO WEB D'ATENEO*



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali in attuazione dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010 e sulla valutazione ai fini e per gli effetti dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010

*Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.06.2023, con delibera n. 129*

*Approvazione del Senato accademico nella seduta del 19.07.2023, con delibera n. 104*

## **INDICE**

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

### **CAPO I**

**Valutazione ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali**

**Art. 2 (Attuazione del processo di Valutazione individuale di Ateneo)**

**Art. 3 (Domanda di partecipazione)**

**Art. 4 (Commissione di valutazione)**

**Art. 5 (Procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge 240/2010)**

**Art. 6 (Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)**

**Art. 7 (Reclami)**

### **CAPO II**

**Valutazione ai fini e per gli effetti dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010**

**Art. 8 (Autocertificazione delle attività svolte)**

**Art. 9 (Criteri di verifica dei risultati delle attività)**

**Art. 10 (Verifica dei risultati delle attività)**

**Art. 11 (Sanzioni)**

**Art. 12 (Disposizione transitoria)**

### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

Il presente Regolamento disciplina, relativamente ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, le procedure di:

- a) valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 14, della legge n.240/2010;
- b) verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente o del ricercatore di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca nonché dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri oggettivi stabiliti dall' ANVUR, per le finalità di cui all'art. 6, comma 7 e 8 della legge 240/2010.

## **CAPO I**

### **Valutazione ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali**

#### **Art. 2 (Attuazione del processo di Valutazione individuale di Ateneo)**

1. La valutazione è effettuata con cadenza quadrimestrale (aprile, agosto e dicembre) e si conclude con un giudizio positivo o negativo.
2. L'attribuzione della nuova classe si riferisce al biennio successivo a quello di inquadramento; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del biennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del biennio.
3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato il biennio di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e al DPR 15 dicembre 2011, n. 232.
4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, è approvato, con atto dirigenziale pubblicato sul sito di Ateneo e comunicato ai Direttori di Dipartimento, l'elenco dei soggetti interessati alla valutazione nell'anno successivo con l'indicazione, per ciascuno, della data di maturazione del periodo utile alla valutazione.
5. I soggetti interessati alla valutazione che non siano stati inclusi nell'elenco possono chiederne la rettifica al Dirigente dell'Ufficio che lo ha approvato. In assenza di riscontro negativo, nei 15 giorni successivi alla presentazione della richiesta di rettifica, gli stessi soggetti potranno presentare istanza di valutazione.
6. Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 4, la procedura di valutazione è avviata mediante pubblicazione sul portale di Ateneo di apposito avviso con allegato lo schema di domanda e di relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010.

#### **Art. 3 (Domanda di partecipazione)**

1. La domanda di valutazione, di cui all'art.2, comma 6, può essere presentata nelle forme previste, a partire dalla data nominativamente indicata nell'elenco di cui all'art. 2, comma 5.
2. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento viene considerata l'attività svolta nei due anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera a).
3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerate le pubblicazioni a carattere scientifico prodotte (pubblicate o accettate) nel biennio solare precedente, secondo quanto definito nell'art. 5, commi 1 e 2, lett. b).
4. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera c).

#### **Art. 4 (Commissione di valutazione)**

1. La procedura di valutazione è affidata a tre Commissioni, una per ciascuna fascia, composte da tre membri, nel rispetto del principio del giudizio tra pari.
2. Non possono far parte della Commissione o delle Commissioni coloro che maturano il diritto alla valutazione nel corso dell'anno di riferimento.
3. La nomina della Commissione o delle Commissioni avviene annualmente con decreto rettorale che ne individua i componenti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università del Salento.
4. La valutazione deve essere conclusa entro e non oltre il terzo mese del quadrimestre di riferimento.
5. L'attività delle Commissioni non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo.

#### **Art. 5 (Procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge 240/2010)**

1. La valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge 240/2010 e in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo, terrà conto della ricorrenza dei tre requisiti di seguito indicati:
  - a) compiti didattici
  - b) pubblicazioni scientifiche prodotte;
  - c) attività gestionali.
2. Le Commissioni verificano il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale con riferimento al biennio (accademico, per l'attività didattica e, solare, per l'attività di ricerca e gestionale) precedente l'anno in cui si svolge la valutazione:

In particolare:

- a) con riferimento ai compiti didattici istituzionalmente previsti dalla normativa di riferimento vigente (L. 04/11/2005, n. 230, L. 30/12/2010, n. 240 nonché dal Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori vigente negli anni oggetto della valutazione): aver assolto i compiti didattici previsti dalle disposizioni normative o regolamentari o, in ogni caso, quelli assegnati dai Dipartimenti nei due anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, con esclusione degli incarichi svolti a titolo oneroso, anche tenendo conto delle attività di orientamento svolte nelle istituzioni secondarie;
- b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione oppure un solo lavoro se a firma singola. Le pubblicazioni sono valutabili solo se soddisfano i criteri di eleggibilità stabiliti dall'ANVUR ai fini della presentazione dei prodotti all'ultima VQR o è possibile produrre dichiarazione rilasciata dall'editore o da altro soggetto competente che attesti l'accettazione del prodotto indicando la relativa data presunta di pubblicazione;
- c) con riferimento alle attività gestionali: aver partecipato, nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Corso di Studio della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50% computato per ciascun organo. Ai fini del computo, la percentuale deve essere raggiunta nell'arco del biennio solare.

Sono assenze giustificate quelle dovute a impegni istituzionali, condizioni di salute, gravi ragioni familiari, congedi previsti dalla normativa vigente, partecipazione a commissioni giudicatrici, partecipazione a concorsi o esami quali candidati, impegni per le attività didattiche calendarizzate nell'Ateneo, svolgimento di attività di ricerca in missione fuori sede, nonché altri motivi ritenuti validi dal presidente dell'organo.

Sono, comunque, giustificati i professori e i ricercatori che ricoprono cariche negli organi di governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) nonché il Rettore e i Prorettori. Per i docenti che erogano attività didattiche in una pluralità di corsi di laurea, il

raggiungimento della percentuale minima di presenze è richiesto solamente in relazione al Consiglio didattico di afferenza o, comunque, al Consiglio didattico in cui il docente ha totalizzato il maggior numero di presenze nel biennio.

L'opzione di docenti e ricercatori per il tempo definito non esonera dalla partecipazione agli organi. Agli stessi è richiesto un impegno non inferiore al 70% di quello richiesto ai professori a tempo pieno.

I candidati alla valutazione dovranno allegare, alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio, la certificazione comprovante il possesso del predetto requisito, rilasciata dal/la Responsabile del settore didattico e del settore amministrativo competente. Tale certificazione ha valore esaustivo, preso atto della presenza di eventuali giustificazioni per le motivazioni sopra elencate.

3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, di aspettativa dal servizio o di trasferimenti. Ai medesimi fini la Commissione terrà conto delle esenzioni o riduzioni dalle attività didattiche autorizzate dagli organi accademici previste dall'ordinamento e dai regolamenti di Ateneo.
4. In caso di valutazione con esito negativo la richiesta di attribuzione dello scatto può essere riproposta nell'anno accademico successivo e, comunque, non prima di un anno dalla data della precedente richiesta. In questo caso la valutazione verrà riferita al biennio precedente la presentazione della nuova richiesta e l'attribuzione della nuova classe decorrerà, in caso di esito positivo, dalla nuova data di riferimento.
5. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma annua corrispondente è conferita al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010.

#### **Art. 6 (Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)**

1. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di ciascun quadrimestre (aprile, agosto e dicembre), da parte delle Commissioni appositamente nominate, gli atti della valutazione effettuata sono approvati con decreto rettorale.
2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, dei soli interessati che abbiano conseguito un giudizio positivo, è pubblicato sul portale di Ateneo ed è immediatamente esecutivo. La notizia dell'avvenuta pubblicazione è diffusa tramite l'Ufficio Comunicazione dell'Ateneo.
3. A coloro che dovessero ricevere una valutazione negativa è data comunicazione, in forma scritta e personale. Dalla data della predetta comunicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

#### **Art. 7 (Reclami)**

1. Fermi restando i rimedi di natura giurisdizionale, nei confronti del decreto di cui all'art. 6, comma 1 è ammesso reclamo al Rettore da presentare entro e non oltre 20 giorni dalla data della relativa pubblicazione sul portale di Ateneo.
2. Sul reclamo, sentita la Commissione, decide il Rettore nei 20 giorni successivi.
3. I reclami presentati sono definiti entro 60 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione e comunicati agli interessati.

## **CAPO II**

### **Valutazione ai fini e per gli effetti dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010**

#### **Art. 8 (Autocertificazione delle attività svolte)**

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, al termine di ogni anno accademico e comunque non oltre il successivo 30 novembre, provvedono alla compilazione e alla chiusura

dei registri di cui all'articolo 14 del Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori.

2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

#### **Art. 9 (Criteri di verifica dei risultati delle attività)**

1. Per la verifica dei risultati delle attività dei professori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

- a) con riferimento ai compiti didattici istituzionalmente previsti dalla normativa di riferimento vigente (L. 04/11/2005, n. 230, L. 30/12/2010, n. 240 nonché dal Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori in corso di validità): aver assolto i compiti didattici previsti dalle disposizioni normative o regolamentari o, in ogni caso, quelli assegnati dai Dipartimenti nell'anno accademico di riferimento con esclusione degli incarichi a titolo oneroso, anche tenendo conto dell'attività di orientamento svolta nelle istituzioni secondarie;

- b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi cinque anni

b.1):

- per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;

- per i professori di seconda fascia e i ricercatori il possesso, rispettivamente, dell'abilitazione, in corso di validità, ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

oppure, in alternativa al punto b.1,

b.2. soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale

II responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

III direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore

IV partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

V incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VI significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

#### **Art. 10 (Verifica dei risultati delle attività)**

1. Ogni docente, nel mese di dicembre, presenta una relazione analitica relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9. I Direttori di Dipartimento accertano entro il successivo mese di gennaio, anche avvalendosi di una Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento, con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, la conformità delle attività svolte nell'anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in sede di programmazione didattica e possono effettuare verifiche volte ad accertare l'effettivo e personale svolgimento delle attività da parte dei medesimi.

2. Il Direttore di Dipartimento propone al Consiglio di Dipartimento la valutazione, effettuata secondo i criteri di cui al precedente art. 9, dell'attività didattica e di ricerca effettivamente svolte dai professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento ed invia al Rettore, entro il mese di febbraio, la relazione contenente l'esito positivo o negativo della valutazione approvata dal Consiglio.
3. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.
4. Il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici e di ricerca da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato).

**Art. 11 (Sanzioni)**

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

**Art. 12 (Disposizione transitoria)**

1. In fase di prima applicazione, la procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto biennale, di cui al capo I (art. 6, comma 14, L. 240/2010), prende avvio dopo la conclusione dell'ultima tornata di valutazione triennale relativa a coloro che devono esservi ancora sottoposti e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente regolamento.
2. Le disposizioni, di cui al capo II (art. 6, commi 7 e 8, L. 240/2010), si applicano alle valutazioni delle attività dell'anno accademico in corso, che terminerà il 31/10/2021.